

COPIA

COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**- Seduta **PUBBLICA**

DELIBERAZIONE N. 7 del 22/03/2018

OGGETTO : TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE (IMMOBILI CATASTALI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI NON ESENTI A/1, A/8, A/9) A VALERE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORELLA ALESSANDRO	SINDACO	X	
VIETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
PERELLI CIPPO CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
BELFANTI SARA	CONSIGLIERE	X	
ARESI IVANO	CONSIGLIERE	X	
VANETTI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
PORTA ADOLFO	CONSIGLIERE		X
REBECCHI GIANPAOLO	CONSIGLIERE	X	
BURATTI TIZIANO	CONSIGLIERE		X
AIROLDI PAOLO	CONSIGLIERE		X
MICOTTI MARIO	CONSIGLIERE		X
	Totale	7	4

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA CARLA VIOTTI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BORELLA ALESSANDRO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE (IMMOBILI CATASTALI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI NON ESENTI A/1, A/8, A/9) A VALERE PER L'ANNO 2018.

II CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), in particolare l'art. 1, comma 639 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

FATTO PRESENTE che la IUC si compone dell'imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario in data 13/03/2014, n. 14, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale disciplinante la IUC costituito dai regolamenti riguardanti la componente IMU, la componente TARI e la componente TASI;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 669 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013:

- La TASI ha per presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669);
- La TASI è dovuta di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676). Per fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può eccedere il limite dell'1 per mille (comma 678);
- Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6/03/2014, n. 161);
- Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (comma 681);

- La legge di stabilità 2016 ha disposto l'esenzione dall'applicazione del tributo dell'abitazione principale ad eccezione delle cosiddette "abitazioni di lusso", classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

FATTO PRESENTE che il termine per deliberare il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, dapprima prorogato al 28/02/2018, è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2018;

RICHIAMATA la legge 23.12.2000, n. 388, in particolare art. 53, comma 16, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

VISTO l'art. 9 del regolamento comunale disciplinate la TASI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 in data 13/03/2014 che stabilisce al comma 1 lettera B) l'applicazione di detrazioni per i figli di età non superiore a 26 (ventisei) anni purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare, appartenente ad una delle categorie catastali non esenti, A/7, A/8, A/9, adibita ad abitazione principale del possessore o del detentore e/o occupante;

PRECISATO, con riguardo al Comune di Bè, che ai sensi del regolamento vigente, l'occupante corrisponde la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'allegato prospetto di individuazione dei servizi indivisibili del Comune ed i relativi costi, come risultanti nelle previsioni del bilancio 2018 in corso di approvazione ed ascrivibili ai settori:

- Pubblica sicurezza, vigilanza e protezione civile – Euro 40.667,50;
- Servizi socio assistenziali – Euro 20.300,00;
- Servizi di manutenzione strade, verde e illuminazione – Euro 62.557,50;
- Servizi cimiteriali – Euro 4.428,00;
- Servizio di tutela edifici ed aree comunali – Euro 6.000,00;

DATO ATTO che la spesa complessiva afferente i servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI, ascende ad Euro 133.653,00;

PRECISATO che con precedente deliberazione n. 6 in data 22/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state deliberate le aliquote e detrazioni dell'IMU a valere per l'anno 2018 nelle seguenti misure:

* Aliquota ordinaria: 7,6 per mille;

* Aliquota per abitazione principale (immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali non esenti A/1, A/8, A/9) e per relative pertinenze: 4,00 per mille;

* Detrazione per abitazione principale (categorie catastali non esenti A/1, A/8, A/9): euro 200,00 annue;

PRECISATO, altresì, che l'art. 1, comma 37, lett. a), della legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi ed addizionali rispetto ai livelli delle aliquote in vigore nell'anno 2015 ad eccezione della TARI;

RITENUTO, pertanto, di stabilire a valere per l'anno 2018 l'aliquota della TASI nella misura vigente negli anni 2015 e 2016 e, più precisamente, pari al 2 per mille indistintamente per tutte le tipologie di immobili (compresi gli immobili destinati ad abitazione principale e rientranti nelle categorie catastali non esenti A/1, A/8, A/9) nonché l'applicazione della detrazione di Euro 25,00 annui per ogni figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente con il soggetto residente che utilizza l'immobile rientrante nelle categorie non esenti A/1, A/8, A/9, a titolo di abitazione principale;

DATO ATTO che con l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 2 per mille è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non

supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote. Infatti:

- ALIQUOTA IMU abitazione principale categorie catastali non esenti 4 per mille + ALIQUOTA TASI abitazione principale categorie catastali non esenti 2 per mille = totale 6 per mille (aliquota massima IMU abitazione principale categorie non esenti: 6 per mille);
- ALIQUOTA IMU ordinaria 7,6 per mille + ALIQUOTA TASI 2 per mille = totale 9,6 per mille (aliquota massima IMU ordinaria: 10,6 per mille);

DATO, altresì **ATTO**, che in base al regolamento, il versamento della TASI dovrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

FATTO PRESENTE che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Segretario Comunale in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **DI STABILIRE** a valere per l'anno 2018 l'aliquota della TASI nella misura, vigente negli anni 2015 e 2016, pari al 2 per mille indistintamente per tutte le tipologie di immobili (compresi gli immobili destinati ad abitazione principale e rientranti nelle categorie catastali non esenti A/1, A/8, A/9) nonché l'applicazione della detrazione di Euro 25,00 annui per ogni figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente con il soggetto residente che utilizza l'immobile rientrante nelle categorie non esenti A/1, A/8, A/9, a titolo di abitazione principale;
- 2) **DI PRECISARE** che in base al regolamento, il versamento della TASI dovrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- 3) **DI DARE ATTO** che con l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del 2 per mille è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote. Infatti:
 - ALIQUOTA IMU abitazione principale categorie catastali non esenti 4 per mille + ALIQUOTA TASI abitazione principale categorie catastali non esenti 2 per mille = totale 6 per mille (aliquota massima IMU abitazione principale categorie non esenti: 6 per mille);
 - ALIQUOTA IMU ordinaria 7,6 per mille + ALIQUOTA TASI 2 per mille = totale 9,6 per mille (aliquota massima IMU ordinaria: 10,6 per mille);

- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che il presente deliberato a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo n. 446 del 1997, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data della sua esecutività;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso.

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto:

- Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00, che qui sottoscrive.

F.to Rag. Laura Bottacchi

- Il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali che qui sottoscrive.

F.to Rag. Laura Bottacchi

- il Segretario comunale, così come richiesto, esprime parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che qui sottoscrive.

F.to Dott.ssa Carla Viotti

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BORELLA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARLA VIOTTI

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 e 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Laura BOTTACCHI

Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Laura BOTTACCHI

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/03/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Bée, li 27/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARLA VIOTTI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bée, li 27/03/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA CARLA VIOTTI)